

N. R.G.V.G.



## TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

## SEZIONE CIVILE

## VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il Giudice Tutelare,

vista l'istanza depositata in data 10/2/2020 da \_\_\_\_\_ rappresentato come in atti, amministratore di sostegno di E \_\_\_\_\_ M \_\_\_\_\_;

considerato che l'AdS chiede di essere affiancato dalla moglie G \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ nello svolgimento dell'incarico, mediante nomina del coniuge quale co-amministratore di sostegno;

considerato che il beneficiario E \_\_\_\_\_ M \_\_\_\_\_, nato a Lugo il 9/6/1996, è affetto da autismo infantile, associato a disabilità cognitiva;

considerato che la serenità del beneficiario è sempre dipesa dalla comune abnegazione dei genitori, che, insieme, hanno avuto - come hanno - cura del figlio;

considerato che questo G.T. aderisce all'indirizzo giurisprudenziale che ritiene ammissibile, in casi specifici (a titolo esemplificativo: esistenza di un conflitto di interesse tra beneficiario e amministratore, necessità di specifiche e differenziate competenze), la nomina di un coamministratore di sostegno;

considerato che la richiesta avanzata dall'AdS nel caso di specie si fonda sulla necessità di non far venire meno il rapporto bigenitoriale, pienamente instauratosi con il figlio e che fa capo tanto all'uno quanto all'altro genitore;

ritenuto che, invero, la nomina di un genitore quale AdS del figlio non privi l'altro genitore degli obblighi di affetto, vicinanza morale e materiale nei confronti del figlio - che, pertanto, non viene privato del patrimonio affettivo fondato sulla bigenitorialità -, ma, effettivamente, depotenzia l'assetto bigenitoriale di rappresentanza del figlio e di amministrazione dei suoi beni (cfr. art. 320 c.c.), in tutti quei casi in cui il figlio beneficiario, pur maggiorenne, si trovi di fatto nelle stesse condizioni fisio-psichiche di un minore, a causa delle patologie da cui è affetto;

ritenuto inoltre che la nomina di un solo genitore, quale AdS, non consenta l'operatività dei meccanismi di risoluzione di eventuali conflitti d'interesse che dovessero sussistere tra il genitore esercente il potere rappresentativo ed il figlio (cfr. art. 320, ultimo comma, c.c.);



ritenuto, infine, che l'opportunità di garantire al figlio maggiorenne sottoposto ad AdS la rappresentanza ed amministrazione di entrambi i genitori vada bilanciato con l'esigenza di non creare ostacolo al sollecito esercizio della misura;

ritenuto, pertanto, che appare opportuno differenziare i poteri conferiti a ciascun genitore al fine di garantire agli stessi, pur nel comune accordo tra di loro, una autonomia operativa mediante una suddivisione dell'incarico come prospettato dai ricorrenti stessi ossia:

- quanto alla cura della persona (ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, assistenza personale per quanto di necessità del beneficiario, al fine di agevolare e rendere il più possibile serena e confortevole la sua vita; acquisizione di qualunque documentazione medica e sostegno al beneficiario nel caso sia richiesto di prestare consenso informato) individuare l'ads titolare dei relativi poteri nella madre, G. C.;

- quanto alla gestione del patrimonio, individuare l'ads titolare dei relativi poteri nel padre, già AdS del beneficiario;

ritenuto, peraltro, nell'interesse del beneficiario, che in caso di impedimento (o di conflitto d'interesse) di uno dei due genitori, l'altro possa svolgere anche le attività attribuite al coamministratore, con firma disgiunta di eventuali atti di ordinaria amministrazione (e solo in caso di conflitto d'interesse, anche di straordinaria amministrazione), mentre, in ordine agli atti di straordinaria amministrazione va prevista invece l'iniziativa congiunta dell'amministratore di sostegno e del coamministratore, previa autorizzazione del Giudice Tutelare;

visto l'art. 407, comma 5, c.c.;

**CONFERMA**

quale Amministratore di sostegno del beneficiario - già nominato con decreto del 12/10/2015 - E. M., nato a C. (RA) il \_\_\_\_\_ e residente a F. (RA), via S., n. 26;

**NOMINA**

Gi. C., nata ad A. (FE), il \_\_\_\_\_ e residente a F. (RA), via \_\_\_\_\_, n. 6, Co-amministratore di Sostegno di E. M., nato a Lugo il 09.06.1996 e residente a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_;

**DISPONE**

che l'Amministratore di Sostegno rappresenti il Beneficiario, sostituendolo:

- 1) nella riscossione della pensione e di ogni altro reddito o provento anche da locazioni, da impiegarsi per il mantenimento e l'assistenza dell'interessato;
- 2) nella gestione dei rapporti bancari e postali e nel compimento di atti di ordinaria amministrazione del patrimonio;



3) nella presentazione di istanze e di dichiarazioni a soggetti pubblici e privati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: a fini assistenziali, previdenziali, economici e fiscali) e nel ritiro della corrispondenza diretta al Beneficiario;

#### **DISPONE**

che il Co-amministratore di Sostegno rappresenti il Beneficiario, sostituendolo:

1) nella prestazione del consenso o dissenso informato al trattamento medico-chirurgico e nei rapporti con le Autorità Sanitarie, sociali, scolastiche, anche allo scopo di valutare la idonea assistenza o collocazione dell'interessato e nel deliberarne la collocazione, assicurando che gli vengano fornite le cure, l'assistenza, l'istruzione, l'avviamento al lavoro nei limiti della residua capacità ed in genere tutti i servizi alla persona adeguati;

2) nella presentazione di istanze e di dichiarazioni ai soggetti pubblici e privati coinvolti in tutti gli aspetti personalistici della vita del Beneficiario e nel ritiro della corrispondenza diretta al Beneficiario;

con il compito di promuovere, coordinare e stimolare proficue relazioni con gli operatori socio-sanitari, in modo da favorire la crescita personale, relazionale e sociale del beneficiario;

#### **DISPONE**

che l'amministratore di sostegno ed il co-amministratore di sostegno, congiuntamente, previa autorizzazione del G.T., sostituiscano il beneficiario nel compimento di atti di straordinaria amministrazione del patrimonio e nel promovimento di giudizi;

#### **DISPONE**

che, in ogni caso, in situazioni di impedimento di uno dei due genitori, entrambi i genitori possano svolgere anche le attività di amministrazione attribuite all'altro, con firma disgiunta di eventuali atti, fermo restando l'esercizio congiunto dell'amministrazione e rappresentanza per gli atti di straordinaria amministrazione;

#### **DISPONE**

che in caso di conflitto d'interessi fra il beneficiario ed uno dei genitori, la rappresentanza (anche per gli atti di straordinaria amministrazione) spetti esclusivamente all'altro genitore - amministratore o coamministratore di sostegno -;

il tutto previa autorizzazione del Giudice Tutelare - ove necessaria a norma dell'art. 411 cod. civ.<sup>1</sup> -

<sup>1</sup> Art. 411 cod.civ.

#### **Norme applicabili all'amministrazione di sostegno.**

Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

e con l'obbligo:

- d'informare la persona beneficiaria, compatibilmente con le sue condizioni mentali, circa gli atti da compiere e il Giudice Tutelare in caso di suo dissenso;
- di rendere il conto annuale e di riferire sull'attività svolta (da parte dell'Amministratore) e sulle condizioni di vita personale e sociale della persona beneficiaria (da parte del Co-amministratore) entro 30 aprile di ogni anno a questo Giudice Tutelare, con un identico atto firmato dai due genitori;

### DISPONE

che la persona beneficiaria dell'Amministrazione di Sostegno conservi la capacità di agire relativamente agli atti della vita quotidiana ed abbia la disponibilità di somme secondo le sue esigenze, il suo patrimonio e la decisione che sarà adottata al riguardo dall'ADS di concerto con l'interessato e/o con la struttura che l'avesse in cura;

che al beneficiario si estendano l'incapacità di fare testamento e donare, nonché la sospensione della prescrizione per la condizione del titolare, previste per gli interdetti, rispettivamente, dagli artt. 591, 774 e 2942, comma 1, n. 1, c.c.

### DICHIARA

**l'immediata esecutività** del presente decreto.

---

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

#### **Art. 374 cod. civ.**

##### **Autorizzazione del giudice tutelare.**

Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:

- 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per la economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 3) accettare eredità o rinunciare, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- 4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
- 5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

#### **Art. 375 cod. civ.**

##### **Autorizzazione del tribunale.**

Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale:

- 1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
- 2) costituire pegni o ipoteche;
- 3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
- 4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.



**Manda** alla Cancelleria per le annotazioni nell'apposito registro, per la comunicazione all'Ufficio di Stato Civile e per la notificazione alle parti e per ogni successivo adempimento di legge.

**DELEGA**

Il Giudice onorario in sede per il giuramento da parte del Coamministratore.

Ravenna, 06/03/2020

Il Giudice

Dott. Pierpaolo Galante

